

Operatore UAS: impresa agricola o impresa di servizi? Il discrimine che decide il vostro regime fiscale, IVA, RENTRI e QdCA

Per un operatore drone che fa spraying la qualificazione giuridica del soggetto — impresa agricola ex art. 2135 c.c. oppure impresa di servizi agromeccanici — non è un dettaglio formale: decide il regime fiscale (reddito agrario forfetario vs reddito d'impresa analitico), il regime IVA (speciale agricolo art. 34 DPR 633/72 vs ordinario 22%), le semplificazioni RENTRI per i rifiuti pericolosi (art. 190 c. 6 TUA), il modo in cui si tiene il QdCA, l'accesso ai fondi PAC/PSR e centinaia di altre conseguenze pratiche. Eppure è la confusione più frequente nel mondo UAS spraying italiano. Questa guida sistematizza il quadro normativo (art. 2135 c.c., L. 350/2003, D.Lgs. 99/2004, L. 134/2012) e fornisce un decision tree operativo per capire dove ricade la vostra attività.

Operatore UAS: impresa agricola o impresa di servizi? Il discrimine che decide il vostro regime fiscale, IVA, RENTRI e QdCA

Questa è una domanda da fare al commercialista — ma il commercialista non sa di droni. Vi serve un linguaggio comune per quella conversazione. Questa guida è quel linguaggio.

Ogni operatore UAS che fa spraying in Italia, prima o poi, arriva davanti a questa scelta: sono un imprenditore agricolo che usa il drone fra le sue attrezzature, o sono un'impresa di servizi che eroga trattamenti conto terzi? La differenza non è una sfumatura. Cambia:

- Regime fiscale: reddito agrario forfetario (art. 32 TUIR) vs reddito d'impresa analitico ricavi-costi
- Regime IVA: speciale agricolo (art. 34 DPR 633/72, percentuali di compensazione 4-10%) vs ordinario 22%
- RENTRI: semplificazioni art. 190 c. 6 TUA (registro cumulativo, conferimento via consorzi) vs regime ordinario tutto digitale
- QdCA: tenuta con regime agricolo eventualmente semplificato vs ordinaria
- IMU: esenzioni e riduzioni su terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali vs ordinaria
- PAC/PSR: accesso a contributi solo per imprese agricole
- Albo Gestori Ambientali: i contoterzisti agricoli hanno talvolta accesso a categorie semplificate, le imprese di servizi vanno in cat. 5 ordinaria

E sì, anche chi paga IRAP, chi versa contributi INPS in gestione agricoltura vs commercianti, chi può aderire al regime forfetario, chi è soggetto a studi di settore o ISA. La cascata regolatoria che parte dalla qualificazione **art. 2135 c.c.** è vastissima.

In tre anni di consulenza a operatori UAS spraying abbiamo visto cinque configurazioni ricorrenti — e altrettante zone grigie. Questa guida sistematizza il quadro.

Disclaimer importante: questa guida ha finalità informative e non sostituisce un parere del vostro commercialista o di un legale tributarista. La qualificazione fiscale dipende da fatti specifici della vostra azienda (composizione dei ricavi, attrezzature, struttura societaria) che solo chi conosce il vostro bilancio può valutare. Le sanzioni per qualificazione errata vanno dalla riqualificazione retroattiva (con recupero d'imposta + interessi + sanzioni 90-180% dell'imposta evasa, art. 1 D.Lgs. 471/97) alla decadenza dai benefici agricoli per l'esercizio in corso.

01 L'art. 2135 c.c. — chi è imprenditore agricolo

Il Codice Civile all'art. 2135 definisce l'imprenditore agricolo. Il testo è stato riscritto dall'art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Legge di Orientamento Agricolo), che ha allargato il perimetro rispetto alla formulazione originaria del 1942. Versione attuale:

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o

di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

I due test di prevalenza sono il cuore della norma:

Test	Cosa va misurato	Implicazione per UAS spraying
Prevalenza dei prodotti	I prodotti trasformati/commercializzati devono provenire <i>prevalentemente</i> dalla vostra azienda	Non rilevante (lo spraying non trasforma prodotti)
Prevalenza delle attrezzature	Le attrezzature usate per fornire servizi a terzi devono essere <i>normalmente impiegate</i> nell'attività agricola della vostra azienda	Cuore del problema UAS

In altri termini: se il vostro drone è uno strumento della vostra azienda agricola e ogni tanto lo prestate al vicino, siete impresa agricola. Se il vostro drone è uno strumento dedicato a fornire servizi a terzi, non lo siete — anche se "il servizio è agricolo".

02 La prevalenza in concreto — come la misura il Fisco

L'art. 1 c. 423 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015, che ha riformato la disciplina) e prima ancora la prassi dell'Agenzia delle Entrate ([Circ. n. 44/E del 14 maggio 2002](#), [Circ. n. 32/E del 4 maggio 2009](#)) hanno chiarito che la prevalenza si valuta su due piani concorrenti:

2.1 Prevalenza quantitativa (ricavi)

I ricavi derivanti da servizi a terzi devono essere inferiori rispetto a quelli derivanti dall'attività agricola "principale" (coltivazione propria). Soglie indicative usate dalla giurisprudenza tributaria:

- Ricavi servizi terzi < 50% dei ricavi totali → prevalenza pacifica
- 50%-100% → zona grigia, va dimostrata la prevalenza con altri criteri

- 100% (più ricavi da terzi che da agricoltura propria) → prevalenza presunta assente, qualificazione agricola contestabile

2.2 Prevalenza qualitativa (attrezzature)

L'attrezzatura usata per i servizi a terzi deve essere la stessa usata per la propria coltivazione. Se acquistate un drone *solo* per fare spraying conto terzi (perché magari avete 2 ha di vigna che non lo giustificerebbero), l'Agenzia può contestare che il drone non è "normalmente impiegato" nell'attività agricola vostra ma è uno strumento di servizi.

Il test pratico: provate a togliere i clienti terzi dalla vostra contabilità. Quel drone serve ancora alla vostra azienda? Quanto? Se la risposta è "non lo userei più / non l'avrei mai comprato", la prevalenza qualitativa è dubbia.

03 L'impresa agromeccanica — la terza via, non agricola

Esiste una terza categoria normativa spesso ignorata: l'impresa agromeccanica (chiamata anche "contoterzista agricolo"), riconosciuta come settore autonomo dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e successivi interventi:

- Codice ATECO tradizionalmente usato: 01.61.00 (Attività di supporto alla produzione vegetale)
- Iscrizione: Camera di Commercio sezione speciale "imprese agricole" oppure sezione ordinaria
- Disciplina civilistica: non è impresa agricola ex art. 2135 c.c. — è impresa commerciale di servizi al settore agricolo
- Regime fiscale: reddito d'impresa analitico (ricavi – costi), non reddito agrario
- IVA: ordinaria 22%, non speciale agricola
- Contributi: gestione INPS commercianti, non agricoltura

L'impresa agromeccanica somiglia all'azienda agricola: il codice ATECO ha la forma "01.xx" agricola, l'oggetto sociale parla di servizi all'agricoltura, i clienti sono agricoltori. Ma fiscalmente è un'impresa di servizi a tutti gli effetti.

Distinzione cruciale: l'impresa agromeccanica L. 134/2012 ha il codice ATECO agricolo *per statistica e attribuzione settoriale*, non per regime fiscale. Il regime fiscale resta quello d'impresa.

Le cinque configurazioni tipiche nel mondo UAS spraying

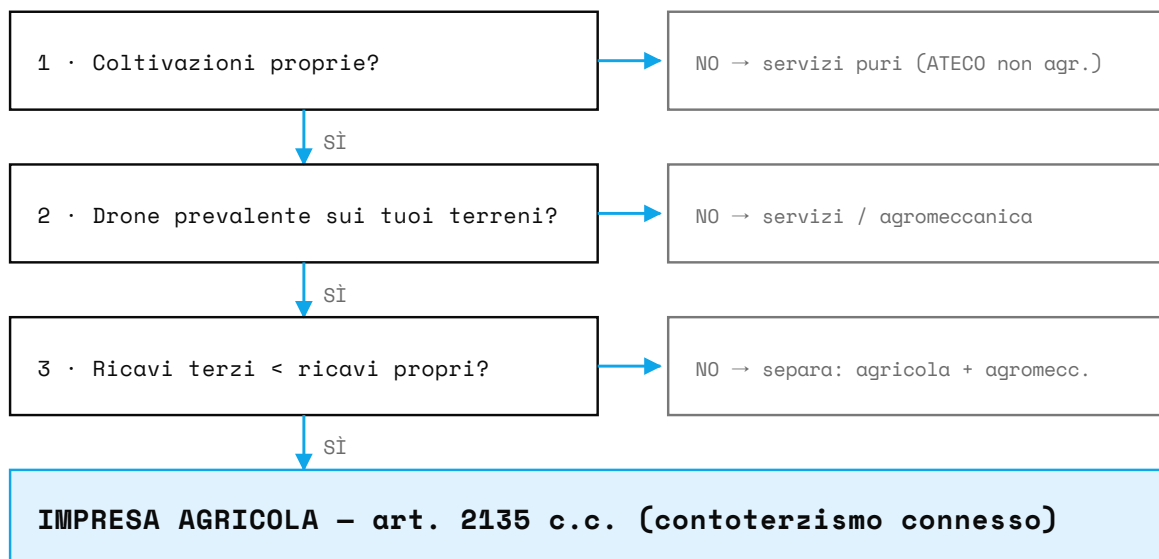
Sintesi delle situazioni reali che vediamo sul campo.

#	Configurazione	Forma giuridica	Inquadramento	Regime fiscale	RENTRI	QdCA
A	Azienda agricola con drone uso esclusivo proprio	Ditta individuale agricola / S.S. / S.S. agricola	Imprenditore agricolo art. 2135 c.c.	Reddito agrario forfetario (art. 32 TUIR)	Semplificato art. 190 c.6 TUA	Tenuto dall'azienda, regime agricolo
B	Azienda agricola con drone usato prevalentemente sui propri terreni + occasionalmente per vicini	Ditta individuale / S.S. agricola	Imprenditore agricolo (attività connessa)	Reddito agrario + reddito agrario per la connessa, salvo opzione	Semplificato	Tenuto dall'azienda
C	Azienda agricola che fa più conto terzi che proprio (prevalenza sfiorata)	Ditta individuale / S.r.l.	Riqualificazione probabile: impresa di servizi agromeccanica	Reddito d'impresa analitico	Ordinario	Tenuto come impresa di servizi
D	Impresa agromeccanica (L. 134/2012) con drone fra le attrezzature	Ditta individuale agromeccanica / S.r.l. agromeccanica	Impresa di servizi al settore agricolo	Reddito d'impresa	Ordinario	Tenuto dal cliente, voi emettete <i>scheda di trattamento</i>
E	S.r.l. dedicata UAS spraying (no coltivazione propria)	S.r.l. / S.r.l. semplificata	Impresa di servizi pura, ATECO 74.90 o 71.12	Reddito d'impresa	Ordinario	Tenuto dal cliente

Configurazione C è la trappola più comune. Aziende agricole con 5 ha di vigna che comprano un drone Agras T100 (€30K) si trovano dopo 18 mesi con ricavi da contoterzismo doppi rispetto al proprio. L'Agenzia delle Entrate, in sede di verifica, può riqualificare retroattivamente l'attività come agromeccanica con recupero d'imposta sui due esercizi precedenti.

05 Decision tree operativo

Le tre domande da farvi, in ordine.



SCHEMA – DECISION TREE: AGRICOLA, AGROMECCANICA O SERVIZI

Domanda 1 — Avete coltivazioni proprie (fondo proprio o in affitto)?

- No → impresa di servizi pura. Codice ATECO non agricolo. Saltate alle conseguenze pratiche (§ 6).
- Sì → andate alla domanda 2.

Domanda 2 — Il vostro drone è *prevalentemente* impiegato sulle vostre coltivazioni?

Test pratico: misurate in ettari trattati/anno o ore di volo/anno. Se il drone vola più ore per la vostra azienda che per terzi, la prevalenza qualitativa regge. Se vola di più per terzi, no.

- Sì, prevalenza qualitativa OK → andate alla domanda 3.
- No, prevalenza qualitativa NO → siete impresa di servizi (o impresa agromeccanica L. 134/2012), pur avendo coltivazioni proprie. Le coltivazioni proprie restano impresa agricola separata, il contoterzismo va contabilizzato come attività d'impresa.

Domanda 3 — I ricavi da servizi a terzi sono *inferiori* ai ricavi dalla vostra agricoltura?

- Sì, ricavi terzi < ricavi propri → siete impresa agricola (art. 2135 c.c.), il contoterzismo è attività connessa, ricavi terzi tassati al reddito agrario (con i forfait di legge) o, su opzione, separatamente.

- No, ricavi terzi $\geq$ ricavi propri $\rightarrow$ prevalenza quantitativa sfiorata. Anche se la prevalenza qualitativa è OK, il superamento del 50% scatena la zona grigia. Vi conviene fortemente separare: una ditta agricola per le coltivazioni proprie + una ditta agromeccanica (o S.r.l.) per i servizi.

06 Conseguenze pratiche per categoria

6.1 Regime fiscale

Categoria	Reddito	IVA	INPS
Impresa agricola (art. 2135)	Agrario forfetario (art. 32 TUIR), su tariffe d'estimo catastali	Speciale agricola art. 34 DPR 633/72, percentuali di compensazione	Gestione agricoltura, contributi agricoli unificati
Connessa servizi (art. 2135 c. 3)	Reddito agrario in misura forfetaria (art. 56-bis TUIR) oppure opzione regime ordinario	Speciale agricola se il bene/servizio è all'interno dell'oggetto sociale agricolo	Gestione agricoltura
Agromeccanica L. 134/2012	Reddito d'impresa analitico (ricavi – costi)	Ordinaria 22%	Gestione commercianti
Impresa di servizi UAS pura	Reddito d'impresa analitico	Ordinaria 22%	Gestione commercianti

Per un dronista che fa €80K/anno di servizi a terzi, la differenza fra reddito agrario forfetario e reddito d'impresa può essere di €10-15K l'anno di imposte risparmiate (in caso di profittabilità media). È la ragione principale per cui molti cercano di restare nell'alveo agricolo. Ma se la prevalenza non c'è, è una strategia rischiosa.

6.2 RENTRI (rifiuti pericolosi)

Come visto in [CB#001 RENTRI](#), l'art. 190 c. 6 TUA prevede semplificazioni per imprese agricole:

- Registro cumulativo annuale anziché aggiornamento entro 10 giorni
- Conferimento tramite consorzi agrari o POLIECO/Cobat convenzionati
- FIR semplificato in alcune Regioni

Impresa agromeccanica L. 134/2012 e impresa di servizi UAS pura: regime RENTRI ordinario.

6.3 QdCA (Quaderno di Campagna digitale)

Come visto in [CB#004 QdCA digitale](#):

- Impresa agricola con drone proprio: tiene il proprio QdCA SIAN, inserisce i trattamenti come "utilizzatore" sul proprio fascicolo aziendale
- Impresa agricola che noleggia drone+pilota di terzi (configurazione B di CB#004): tiene il QdCA, contoterzista emette scheda di trattamento
- Impresa agromeccanica / impresa di servizi UAS: non tiene un proprio QdCA (non sta coltivando propri fondi). Compila *schede di trattamento* per il cliente, che il cliente carica sul proprio SIAN.

6.4 Albo Gestori Ambientali

Come visto in [CB#002 Albo Gestori cat. 5](#):

- Impresa agricola: in alcune categorie può accedere a sottocategorie semplificate per autotrasporto rifiuti agricoli; in altri casi serve cat. 5 ordinaria
- Impresa di servizi: cat. 5 ordinaria pacificamente richiesta

6.5 Accesso a PAC, PSR, contributi regionali

I contributi PAC (pagamenti diretti UE) e PSR (Piani di Sviluppo Rurale regionali) sono riservati alle imprese agricole. Un'impresa agromeccanica L. 134/2012 può accedere ad alcune misure specifiche del PSR dedicate al settore (es. acquisto attrezzature) ma non ai pagamenti diretti. Un'impresa di servizi UAS pura: nessun accesso.

6.6 IMU su terreni e fabbricati rurali

Imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola hanno esenzione IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali (rimessa drone, magazzino fitofarmaci). Le altre categorie pagano IMU ordinaria.

07 Le 5 trappole tipiche

Trappola 1 — "Apro una S.r.l. dedicata UAS ma metto codice ATECO 01.61.00 così sono agricola"

Falso. Il codice ATECO è un'etichetta statistica per la Camera di Commercio e l'INPS. La qualificazione fiscale agricola dipende dall'effettiva attività esercitata (art. 2135 c.c.) e dal possesso dei requisiti

soggettivi (coltivazione propria, prevalenza). Una S.r.l. che fa solo conto terzi senza coltivazione propria, anche se iscritta come 01.61, viene tassata come impresa di servizi.

Trappola 2 — "Sono iscritto come imprenditore agricolo, qualunque cosa faccia con il drone è agricola"

Pericoloso. La qualificazione agricola si mantiene finché la prevalenza è rispettata. Se i numeri sfiorano, l'Agenzia riqualifica retroattivamente. Verificate i numeri a fine di ogni esercizio, non lasciatevi sorprendere.

Trappola 3 — "Faccio 80% dei trattamenti per il mio vicino — ma siamo soci di una S.S. agricola, quindi è interno"

Verificare la struttura societaria. Se la S.S. agricola che possiede il drone fattura servizi al vicino come terzo cliente (anche se vicino è socio della S.S.), si applicano i test di prevalenza. La cointestazione di una S.S. non rende automaticamente "interne" le prestazioni a soci se ciascuno conduce un'azienda agricola distinta.

Trappola 4 — "L'attività agromeccanica L. 134/2012 ha ATECO agricolo quindi è agricola fiscalmente"

No. L. 134/2012 ha riconosciuto l'identità di settore dell'agromeccanica, non l'ha equiparata all'impresa agricola ex art. 2135. Le agevolazioni agricole (reddito agrario, IVA speciale, IMU) non si applicano. Solo alcune misure PSR e accesso a categorie tariffarie specifiche.

Trappola 5 — "Tanto il commercialista mi dice come fare a fine anno"

Tardi. La qualificazione si gioca su fatti concreti durante l'anno: come acquistate il drone (a chi è intestato, con quale fattura), come fatturate i servizi (chi è il cedente, quale forma giuridica), che documentazione conservate. A bilancio chiuso si possono fare aggiustamenti minori, ma i fatti sostanziali non si cambiano. Il dialogo col commercialista deve essere continuo, non una volta all'anno.

08 Checklist: 10 punti per la qualificazione corretta

Pensata per discutere col vostro commercialista. Stampatela, portatela in studio.

- ☐ 1. Ho coltivazioni proprie (terreni di proprietà o in affitto) iscritte al mio fascicolo aziendale?

- ☐ 2. Quanti ettari trattati l'anno con il drone per la mia azienda vs per terzi?
 - ☐ 3. Quanti ricavi/anno da servizi a terzi vs da vendita prodotti agricoli propri?
 - ☐ 4. Il drone è intestato alla mia ditta agricola o a una società/ditta separata?
 - ☐ 5. Il patentino fito (PAN) è del titolare dell'azienda agricola o di un soggetto terzo?
 - ☐ 6. Codice ATECO dichiarato in Camera di Commercio: 01.x agricolo, 01.61 supporto, 74.90 servizi?
 - ☐ 7. Forma giuridica: ditta individuale, S.S. agricola, S.r.l. agricola, S.r.l. ordinaria?
 - ☐ 8. IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) ex D.Lgs. 99/2004 acquisita o no?
 - ☐ 9. Ultima dichiarazione redditi: ho dichiarato come reddito agrario o reddito d'impresa?
 - ☐ 10. Test prevalenza fatto a fine esercizio: ricavi terzi < 50% dei ricavi totali?
-

09 Come Hovra ti aiuta a non sbagliare

Hovra Own integra nel ciclo operativo la contabilità delle prestazioni del drone — la differenza fra missioni "interne" (sui propri terreni) e "esterne" (conto terzi):

- Tag missione: ogni volo è categorizzato (uso interno / contoterzismo) all'avvio
- Dashboard prevalenza: ettari trattati interni vs terzi, ore di volo, ricavi associati — aggiornato in tempo reale
- Alert fine esercizio: se la prevalenza qualitativa o quantitativa si sta erodendo, ricevi un alert a 60 giorni dal chiusura
- Export documentazione: report PDF firmato per il commercialista con metriche prevalenza, da allegare alla dichiarazione

→ [Scopri il modulo Compliance Pack su hovra.it](#) → Articoli correlati: [RENTRI per operatori UAS](#) · [Albo Gestori cat. 5](#) · [Patentino A2+STS](#) · [QdCA digitale](#)

10 Bibliografia

Fonti primarie

- Codice Civile, art. 2135 (versione vigente, riscritto da D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 art. 1) — Imprenditore agricolo
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 — Orientamento e modernizzazione del settore agricolo (Legge di Orientamento Agricolo)
- D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 — Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura (definizione IAP)

- L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), art. 1 c. 423 — disciplina fiscale agricola
- L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 22 — riconoscimento attività agromeccanica
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 32, 56-bis — reddito agrario e attività connesse
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 34 — regime IVA speciale agricolo
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), art. 190 c. 6 — registro carico/scarico semplificato per imprese agricole
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 — sanzioni amministrative tributarie

Prassi Agenzia delle Entrate

- Circ. n. 44/E del 14 maggio 2002 — Attività agricole connesse: chiarimenti
- Circ. n. 32/E del 4 maggio 2009 — Imprenditore agricolo e attività di servizio a terzi
- Risoluzione n. 64/E del 22 marzo 2007 — Tassazione attività connesse

Fonti istituzionali

- MASAF — www.politicheagricole.it
- Agenzia delle Entrate — www.agenziaentrate.gov.it
- Camera di Commercio — sezione speciale imprese agricole
- Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Copagri — patronati agricoli per assistenza
- CONFAI / UNCAI / UNIMA — associazioni di settore impresa agromeccanica

Articoli correlati nella serie

- [CB#001 — RENTRI per operatori drone fitosanitari](#) — semplificazioni agricole art. 190 c.6 TUA
- [CB#002 — Albo Gestori cat. 5 per operatori UAS](#)
- [CB#003 — Patentino A2 e STS](#)
- [CB#004 — Quaderno di Campagna digitale](#) — configurazioni A/B/C per il QdCA

Questo documento ha finalità informative e divulgative. Non sostituisce in alcun caso il parere di un consulente fiscale o di un legale tributarista. La qualificazione fiscale di un'azienda agricola dipende da fatti specifici che richiedono valutazione professionale.

Nimber S.r.l.